

N. R.G. 4456/2016



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott. Giulio Corsini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4456 del ruolo generale dell'anno 2016, vertente

TRA

**NICASTRO PIETRO**, nato a Palermo l'8 settembre 1963 (c.f.:NCSPTR63P08G273P), residente a Castellamare del Golfo (Tp) in Contrada Marmora n. 8, e **FELICE GIOACCHINO**, nato a Santa Lucia del Mela (Me) il 22 giugno 1949 residente a Lipari (Me) in Vico Heraclea n. 5, elettivamente domiciliati a Palermo in via Nicolò Turrisi n. 38/a, presso lo studio dell'Avv.to Salvatore Ferrara, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dallo stesso e dall'Avv.to Giovanni Gruttad'Auria

- ricorrenti -

E

**CROCETTA ROSARIO**, nato a Gela l'8 gennaio 1951 (c.f. CRCRSR51B08D9600H), ivi residente in via Laconia n.7, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Francesco Scaduto n. 2/d, presso lo studio dell'Avv.to Vincenzo Lo Re, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dallo stesso e dall'Avv.to Michele Romano

- resistente -

OGGETTO: azione di risarcimento del danno da diffamazione.

CONCLUSIONI: all'udienza del 24 gennaio 2018 venivano precisate le conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso *ex art. 702 bis* c.p.c. depositato l'8 marzo 2016, Nicastro Pietro e Felice Gioacchino convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale Crocetta Rosario, *ex* Presidente della Regione Sicilia, esponendo tra l'altro: di avere fatto parte dell'Ufficio Stampa della Regione Siciliana fino al novembre del 2012, allorquando era intervenuta una lettera di risoluzione del rapporto di lavoro; che nel novembre del 2012, a pochi giorni dal suo insediamento, l'*ex* Presidente della Regione Sicilia, qui convenuto, iniziava ad attaccare, senza distinzioni, tutti i componenti dell'ufficio stampa della Regione Siciliana, preannunciandone il licenziamento; che nel corso di varie interviste rilasciate dal convenuto a diverse testate giornalistiche, ribadiva l'improduttività del suddetto ufficio stampa, fatto peraltro smentito con una nota; di avere in particolare riferito che costoro avevano ottenuto l'incarico a seguito di raccomandazioni politiche e non a seguito di un pubblico bando di concorso; di aver diffuso notizie non veritiere a molti giornali anche di carattere nazionale; che il tentativo di conciliazione esperito a norma delle disposizioni di cui al D.lgs n. 28/2010, aveva avuto esito negativo.

Premesso ciò, chiedevano: di ritenere che le dichiarazioni effettuate da Crocetta Rosario fossero ritenute lesive dell'onore, della reputazione e dell'identità personale di Nicastro Pietro E Felice Gioacchino; di dichiarare la responsabilità extracontrattuale del convenuto e conseguentemente di condannarlo al pagamento dell'importo di € 62.500,00 ciascuno, con rivalutazioni ed interessi fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno alla reputazione personale e professionale, all'identità personale, nonché al danno patrimoniale e non patrimoniale subito; di condannare il convenuto alle spese processuali e rimborso delle spese di mediazione obbligatoria.

Si costituiva in giudizio Crocetta Rosario che eccepiva, tra l'altro: in via preliminare la mancanza dei presupposti per l'azione intrapresa ai sensi dell'*art. 702 bis* c.p.p., in conseguenza del mancato assolvimento della condizione di procedibilità relativa alla mediazione obbligatoria di cui all'*art. 5* del D.lgs. 28/2010; nel merito contestava la fondatezza delle domande risarcitorie spiegate nei suoi confronti, posto che le dichiarazioni rese dal convenuto erano del tutto pretestuose e arbitrarie dal momento che le stesse, lungi dall'attaccare i componenti dell'Ufficio Stampa, nel pieno rispetto dell'esercizio del diritto di



cronaca, si limitavano a riportare fatti già noti, generici, non citando mai in via diretta gli odierni attori; che molte delle sue dichiarazioni rese pubblicamente erano state dette “per scherzo” e non con l’intenzione di voler denigrare l’altrui lavoro svolto.

Pertanto concludeva chiedendo: di ritenere e dichiarare l’improcedibilità delle domande di parte attrice in conseguenza del mancavo valido esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione ex D. Lgs n. 28/2010; di rigettare le domande risarcitorie avanzate dai ricorrenti nei suoi confronti; di ritenere e dichiarare eccessivo e sproporzionato l’importo richiesto dalle parti a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti; di dichiarare che la pubblicazione operata sulla base delle interviste rilasciate da Crocetta Rosario non integravano il delitto di diffamazione, essendo stato correttamente esercitato il diritto di critica; di condannare gli attori al pagamento delle spese del giudizio, oltre al rimborso di spese forfettarie e agli accessori di legge.

Ritenuta la complessità della controversia e la necessità di un’istruttoria non sommaria, veniva disposto il mutamento del rito sommario di cognizione in rito ordinario (Ordinanza del 17.11.2016).

All’esito, istruita la causa sulla base delle produzioni documentali, all’udienza del 24 gennaio 2018, la stessa veniva posta in decisione, con concessione dei termini di cui all’art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di nullità del ricorso per il mancato esperimento della procedura di mediazione tenuto conto che le parti all’udienza del 16.11.2016 hanno dichiarato che il procedimento di mediazione è stato rinnovato, senza esito positivo.

Quanto al merito, oggetto del presente giudizio è la richiesta di risarcimento danni basata sulla pubblicazione delle dichiarazioni rese da Crocetta Rosario e riportate nei siti Internet di natura giornalistica “LiveSicilia.it”, “Globalistsyndication.it”, “CorriereDelMezzogiorno.it”, “Giornaledisicilia.it” dal contenuto asseritamente diffamatorio.

In particolare, con riferimento alle singole espressioni ritenute lesive, gli attori hanno allegato che in data 5 luglio 2013 sul quotidiano “Globalist syndication” è apparso un articolo dal titolo “Crocetta: l’ufficio stampa della Sicilia snello e senza raccomandati” (all.3, ricorso introduttivo).



Nel testo, Crocetta Rosario, riferendosi tra l'altro agli odierni ricorrenti che aveva licenziato qualche mese prima, ha affermato che *"C'erano giornalisti che facevano 15 comunicati l'anno, io ne faccio 15 al giorno"* (v. ultimo capoverso).

Dichiarazioni simili sono apparse inoltre sul *"Corriere del Mezzogiorno"* dello stesso 5 luglio 2013 (all. 4, ricorso introduttivo), laddove si riporta la seguente espressione *"Intanto quest'anno ho risparmiato un milione e mezzo di euro, contrariamente a quello che dicono e cioè che ne spendo di più. C'erano giornalisti che facevano 15 comunicati l'anno, io ne faccio 15 al giorno"*.

La stessa argomentazione è stata sostanzialmente ripetuta sul giornale *"GQ"* il 30 novembre 2013, laddove in un articolo intitolato *"A pranzo con Crocetta"*, Crocetta Rosario, con riferimento ai componenti dell'ufficio stampa licenziati, si è espresso nei termini seguenti: *"Tre comunicati l'anno. Ora li scrivo da solo e mi hanno denunciato per esercizio abusivo della professione"* (all.5, ricorso introduttivo).

Ebbene, deve premettersi che in tema di diffamazione, qualora il fatto non sia stato già valutato in sede penale, il giudice civile deve svolgere un accertamento preordinato alla verifica dell'esistenza dei presupposti della responsabilità civile ed in definitiva di un danno risarcibile, presupposti che si possono ravvisare nella consapevole diffusione del fatto lesivo dell'onore e del prestigio del soggetto passivo, nel danno e nel discredito che ne è derivato a quest'ultimo, nella esistenza di un nesso di adeguata causalità tra la condotta e l'evento.

E' altresì noto che l'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero, trova fondamento nell'art. 21 della Costituzione e può porsi talvolta in contrasto con la sfera della persona, recando pregiudizio alla sua riservatezza o alla sua reputazione.

Al fine di risolvere il conflitto tra le due posizioni, entrambe tutelate dall'ordinamento, la giurisprudenza ha da tempo elaborato una serie di principi, che consentono il giusto bilanciamento degli interessi coinvolti: in particolare, il diritto alla riservatezza e/o all'integrità della propria reputazione, quali diritti personalissimi, cedono il passo all'interesse generale a conoscere le opinioni e le valutazioni critiche su determinati avvenimenti e comportamenti, purché ricorrano determinate rigorose condizioni.

In particolare, con specifico riferimento alla attività giornalistica, affinché la stessa possa legittimamente ricondursi all'esercizio del diritto di cronaca, si richiede:



- a) che la notizia pubblicata sia oggettivamente vera o che comunque ne sia stata accuratamente accertata e controllata la verità (dimodoché possa essere eventualmente invocata la verità putativa da parte dell'autore): in altri termini, che il contenuto dell'articolo o comunque della pubblicazione corrisponda alla realtà dei fatti e che il giornalista abbia compiuto tutte le ricerche e le indagini necessarie per assicurare tale corrispondenza;
- b) che vi sia un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti stessi, in relazione alla loro rilevanza ed alla loro attitudine a coinvolgere l'intera comunità sociale: il diritto di critica e di cronaca, nella configurazione datane dalla Costituzione, prevede che esso sia assistito da un interesse generale, tale da trascendere quello dei singoli soggetti coinvolti nella vicenda;
- c) che l'informazione venga mantenuta entro i limiti dell'obbiettività informativa e non contenga quindi valutazioni o apprezzamenti non continenti o non conformi alla effettiva realtà della vicenda: la notizia deve essere riportata nella sua oggettiva verità, senza coloriture o sottolineature non pertinenti.

Si deve poi aggiungere che le figure emergenti della libertà di manifestazione del pensiero sono date, oltre che dal diritto di cronaca, anche da quello di critica, di denuncia e di esposto, i cui presupposti non risultano peraltro totalmente coincidenti. Se è vero infatti che l'esercizio del diritto di cronaca è consentito quando ricorrano le condizioni dell'utilità sociale dell'informazione, della verità oggettiva (o putativa, ma dopo rigoroso accertamento) dei fatti esposti e della continenza della forma adoperata, nel caso del diritto di critica o di denuncia, che consiste nell'espressione di proprie valutazioni su fatti verificatisi, ovvero su comportamenti od opinioni altrui, il requisito della verità oggettiva non può essere richiesto per le opinioni e valutazioni dell'autore, che sono sempre frutto di elaborazione soggettiva, né può neppure escludersi una certa aggressione dell'altrui figura, connaturata nell'espressione critica.

Nella manifestazione della critica occorre peraltro in primo luogo che il dissenso non sia apodittico, ma sostenuto da adeguate motivazioni; occorre altresì che vi sia sempre una rilevanza specifica nell'argomento trattato e che le espressioni usate siano corrette. In ordine a tale ultimo elemento, è stato ritenuto poi che la forma non è corretta quando eccede lo scopo connaturato alle finalità perseguite, ovvero quando la stessa sia eccessiva, rispetto a quanto ragionevolmente necessario per sostenere e far conoscere il proprio pensiero.



Assodato quanto appena enucleato sul diritto di cronaca, per quanto concerne il diritto di critica la giurisprudenza ha precisato che: *“In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira (Cass. civ. n. 1434 del 27.1.2015; Cass. Civ. n. 379 dell'11.1.2005). Ed inoltre che: “Il legittimo esercizio del diritto di critica - anche in ambito politico, ove è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati - è pur sempre condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. Ove tuttavia la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme ad opinioni dell'autore, in modo da costituire al contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza richiede un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto” (Cass. civ. n. 841 del 20.1.2015; Cass. civ. n. 15443 del 20.6.2013). Ed infine, per ragioni di completezza occorre menzionare che: “In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica giornalistica è legittimo ove sussista proporzione tra l'importanza del fatto, e la necessità della sua esposizione, ed i contenuti espressivi con i quali la critica è esercitata, senza trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato” (Cass. civ. n. 839 del 20.1.2015; Cass. civ. n. 17180 del 6.8.2007).*

Ora, premesso che le espressioni sopra riportate (per evidente esegesi letterale e palese e inequivoco contenuto dell'articolo) non v'è dubbio che si riferiscano proprio (tra gli altri) ai ricorrenti nel presente giudizio, già componenti dell'ufficio stampa della Regione Siciliana, come detto, il cui rapporto di lavoro è stato risolto sull'iniziativa del convenuto Crocetta Rosario si osserva che l'"accusa" mossagli da quest'ultimo di avere lavorato poco e cioè di avere redatto tre o tutt'al più quindici comunicati all'anno, è palesemente smentita dalla



produzione documentale effettuata dagli attori stessi all'udienza del 16 novembre 2016.

Peraltro, oltre a quanto documentato, gli attori stessi in una nota del 22 novembre 2012 aveva delineato la portata dell'attività lavorativa svolta riportando testualmente: *“Un ufficio, il nostro, operativo tutti i giorni dalle 7 alle 22, che negli ultimi 4 anni ha prodotto una media di quasi 4mila comunicati l'anno, organizzato 500 conferenze stampa, prodotto 52 edizioni settimanali e oltre 15 numeri speciali del Tgweb, la Tv della Regione, fornito a circa 300 tra tv e radio locali e nazionali (anche Rai e Sky) supporti audio-video di 810 eventi, oltre alla realizzazione, completamente in house, della rassegna stampa quotidiana.”* (all.8, ricorso introduttivo). Dati numerici ben individuati, che non sono stati contestati in modo espresso e specifico dal convenuto.

Né peraltro può accedersi alla tesi propugnata dal convenuto a tenore della quale non sarebbe possibile individuare i soggetti destinatari della diffamazione, in quanto non indicati per singolo nome.

Sul punto si è anche espressa la Suprema Corte affermando che in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illecità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita (Cass. 27.8.2015, n. 17027).

Ora, nel caso in esame l'ufficio stampa in questione era composto da circa 20 persone, pertanto un numero davvero assai ridotto che ha ben consentito a chiunque di ricollegare con immediatezza le dichiarazioni profferite dal Crocetta a ciascuno dei componenti.

Si trattava, infatti, di vicenda assai nota nell'ambiente siciliano, proprio per l'importanza e l'esposizione del propalatore, oggetto di ripetuti interventi a tutela dei giornalisti (qui documentati) da parte del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti, anche considerato che gli interessati sono stati tutti oggetto di risoluzione *ad nutum*, con ulteriore contenzioso attivato avanti al giudice del lavoro.

Peraltro - si osserva incidentalmente - a ragionare diversamente, il mancato riferimento alle singole persone coinvolte consentirebbe - per assurdo, secondo il ragionamento proposto - di



rendere lecite mere condotte diffamatorie, semplicemente riferendosi genericamente all'ufficio cui facevano parte i professionisti coinvolti, permanendone l'illiceità in caso di indicazioni nominative specifiche. Conclusione che non può dunque condividersi. La mancata individuazione nominativa, semmai, potrà rilevare (come si vedrà *infra*) unicamente sotto il profilo della quantificazione del danno non patrimoniale, subito dai ricorrenti.

Sulla base di tutti i suesposti elementi, deve concludersi che tali espressioni abbiano ingiustificatamente l'onore e la reputazione umana e professionale dei ricorrenti, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria.

Quanto alle ulteriori doglianze, gli attori hanno evidenziato che nel corso l'intervista rilasciata dal convenuto alla trasmissione televisiva "*TeleCamere*", andata in onda su Raitre il 19 gennaio 2014, riferendosi ancora una volta agli *ex* componenti dell'Ufficio stampa della Regione, ha affermato che: "*Quelli lì sono alla base di molti guai che ho. Molti giornali del nord vengono informati in modo sbagliato da questi vendicatori*" (all.9, ricorso introduttivo, notizia riportata da "*Livesicilia.it*").

Sul punto, non può non rilevarsi che l'aver individuato i componenti dell'ufficio stampa (tra i quali rientravano i ricorrenti) quali soggetti che abbiano, a scopo vendicativo, fornito notizie false a giornali del nord Italia sul conto del Presidente della Regione Siciliana appare privo di qualsivoglia elemento di veridicità sebbene l'espressione sia stata parzialmente "*mitigata*" dallo stesso Crocetta, il quale, dietro domanda della conduttrice, ha testualmente risposto: "*Sto scherzando... Ma è anche vero che c'è molta disinformazione su quanto avviene in Sicilia*".

Deve dunque parimenti concludersi per la portata diffamatoria dell'espressione, seppure mitigata dalla parziale rettifica effettuata subito dopo.

Ancora, i ricorrenti hanno affermato la portata diffamatoria delle seguente espressione pubblicata sul sito internet "*Livesicilia.it*" il 2 luglio 2013 "*Capisco - ha aggiunto - che ci siano le corporazioni, ma i giornalisti sono persone come tutte le altre, la legge si applica anche a loro. Per carità, ci sono giornalisti e giornalisti, alcuni sono anche stati uccisi dalla mafia ma questa storia dei 21 dell'ufficio stampa della Regione che si sono autoassunti a tempo indeterminato, tutti con la qualifica di capo redattore, somiglia alla vicenda della Social Trinacria" (all. 10 e 11, ricorso introduttivo: sul sito "*Gds.it*", sostanzialmente analoga).*

Anche questa dichiarazione, deve affermarsi, abbia portata diffamatoria, tenuto conto che è fatto pacifico e incontrovertito tra le parti che i componenti dell'ufficio stampa in questione





non si siano mai "autoassunti", ma abbiano sottoscritto un regolare contratto di lavoro con la Regione Siciliana, è, tanto meno, in nulla può accostarsi questa vicenda alla vicenda dei lavoratori della Social Trinacria, che, secondo lo stesso Crocetta, avrebbe coinvolto alcuni lavoratori addirittura sottoposti a carcerazione per il reato di associazione di stampo mafioso (v. sul punto l'all.12).

Passando alla quantificazione del danno subito dai ricorrenti, a costoro potrà e dovrà essere riconosciuto esclusivamente il risarcimento di un danno di natura non patrimoniale, sussistendo in tutta evidenza la lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente rilevanti (v. Cass. sez. un. 11.11.2008, n. 26972), quali l'onore e la reputazione, la cui lesione legittima il ristoro (Cass. 14.10.2008, n. 25157).

Ed infatti, deve essere rilevato, che in tema di diritti della personalità umana, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale (ed all'onore), alla cui tutela sono destinate numerose norme dell'ordinamento, tra le quali la norma penale qui violata. Tale diritto trova pieno riconoscimento anche nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo dalla Costituzione il suo fondamento normativo (Corte Cost. 184/1986, 479/87), in particolare nell'art. 2 (oltre che nell'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale), e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona.

Procedendo ad una valutazione necessariamente equitativa, questo profilo può quantificarsi, tenendo conto dei seguenti elementi: della notorietà del convenuto, presidente della Regione, già considerato un politico esperto in materia di lotta alla mafia, nonché della indubbia forza comunicativa dovuta alla carica ricoperta all'epoca dei fatti; della qualità delle persone offese, giornalisti professionisti regolarmente assunti dalla Regione Siciliana, seppure non indicati nominativamente; della qualità degli addebiti, come sopra riconosciuti; della presumibile ampia diffusione degli addebiti sulla stampa, sui siti Internet sopra indicati, oltre che nel canale televisivo RaiTre, vieppiù reiterati in un arco temporale ampio, nel corso del quale gli interessati sono stati anche oggetto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Alla luce di tali elementi, deve riconoscersi a ciascuno dei ricorrenti una somma ritenuta congrua nella misura di € 15.000,00, comprensiva del c.d. lucro cessante, conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno, per il periodo intercorso dalla data del fatto illecito alla presente decisione.



In definitiva, dunque, il Crocetta Rosario deve essere condannato al versamento di tali somme in favore degli attori Nicastro Pietro e Felice Gioacchino.

Le spese del giudizio, liquidate come nel dispositivo secondo il valore della causa, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:

- a) condanna Crocetta Rosario, a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti Nicastro Pietro e Farina Gioacchino, a titolo di risarcimento per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 15.000,00, oltre interessi dalla data della presente pronunzia sino all'effettivo pagamento;
- b) condanna il convenuto alla refusione in favore degli attori delle spese del presente giudizio, liquidate in € 379,50 per esborsi, € 7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Palermo, il 10 maggio 2018.

Il Giudice  
*dott. Giulio Corsini*

